



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
UFFICIO III AFFARI GIURIDICI, CONTENZIOSO E DISCIPLINARE

Ai Dirigenti
delle scuole dell'infanzia statali
del Piemonte

Ai Coordinatori didattici
delle scuole dell'infanzia
paritarie del Piemonte

Alla Dirigente tecnica
coordinatrice per le politiche di
inclusione dell'Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte

Ai Dirigenti
degli Uffici IV e II dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il
Piemonte

Ai Dirigenti
degli Uffici di Ambito territoriale
dell'Ufficio Scolastico Regionale
per il Piemonte

LORO SEDI

E, p.c.

All'Assessore all'istruzione, al
lavoro e alla formazione
professionale

All'Assessore alla Sanità

REGIONE PIEMONTE

Alle Organizzazioni sindacali
dell'area V della dirigenza
scolastica

Alle Organizzazioni sindacali del
comparto istruzione

LORO SEDI

OGGETTO: attuazione del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119. Adempimento degli obblighi vaccinali nella scuola dell'infanzia. Ulteriori chiarimenti.



A seguito di alcuni quesiti pervenuti, si rende necessario fornire ulteriori chiarimenti in ordine alla materia relativa all'oggetto.

La questione più ricorrente, citando espressamente il contenuto di uno dei quesiti che li riassume tutti, attiene al fatto se sia il dirigente scolastico *«il soggetto onerato, quale pubblico ufficiale, dell'allontanamento dal servizio educativo dell'infanzia dei minori i cui genitori non intendano ora, o dopo il 10/03/2018, vaccinare i figli. Tale richiesta è necessaria per sapere in modo chiaro, netto e inequivocabile se sia il Dirigente Scolastico il pubblico ufficiale tenuto a detto allontanamento»*.

I motivi che hanno spinto a prospettare la problematica sono da ricondurre, sostanzialmente, all'esigenza di scongiurare un duplice pregiudizio: *«...comprimere indebitamente il diritto soggettivo alla salute e quello all'educazione del minore iscritto nell'esercizio di una pubblica funzione e a sgravio di dirette responsabilità penali, anche omissive, del Dirigente Scolastico; ...evitare che i diritti soggettivi all'istruzione e alla salute dei minori non siano né compressi, né compromessi né portati a confliggere, ma anzi le vaccinazioni e la frequenza raggiungano il più alto numero di iscritti alla comunità scolastica»*.

Le questioni da chiarire, dunque, attengono a due dimensioni, una di natura strettamente giuridica, l'altra prettamente pedagogico/educativa, che almeno sul piano concettuale si devono, a parere dello scrivente, mantenere distinte, salvo poi cogliere, evidenziare e valorizzare le inevitabili correlazioni funzionali.

La prima investe il tema della competenza ad adottare il provvedimento di esclusione, problema che va risolto attenendosi rigorosamente al quadro normativo generale di riferimento, come integrato e innovato dalle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119.

In particolare, per quanto qui interessa, occorre richiamare la previsione contenuta nell'articolo 3, di quest'ultimo decreto legge, la quale nel disciplinare gli effetti degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, stabilisce inequivocabilmente al comma 3 che *«la presentazione della documentazione di cui al comma 1 **costituisce requisito di accesso**»*, specificando altresì che tale prescrizione non si applica invece agli altri gradi di istruzione e ai centri di formazione professionale regionale.

Il punto è richiamato con particolare evidenza anche nelle indicazioni operative fornite congiuntamente dai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute il 1 settembre 2017, con la Circolare n. 1679, inviata all'attenzione di tutti i dirigenti scolastici, la quale al paragrafo 2 è chiarissima anche sul significato e sulla portata da attribuire alla previsione legislativa richiamata, nonché sulle modalità con cui la scuola deve trattare questi casi: *«la presentazione della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge (paragrafo 1 della presente circolare) **costituisce requisito di accesso ai servizi educativi per***



l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie. Ciò significa che, già per l'anno scolastico e il calendario annuale 2017/2018, a decorrere dal 12 settembre 2017, non possono avere accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari **non abbiano presentato entro l'11 settembre 2017** la documentazione di cui al paragrafo 1».

Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, ivi compresa la dichiarazione sostitutiva, prosegue la medesima circolare, «**il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale adeguatamente motivata**».

Si precisa anche che in questi casi o, nell'ipotesi di previa presentazione della dichiarazione sostitutiva della documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni, entro il 10 marzo 2018, «**il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ai quali sarà nuovamente ammesso, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta**».

Inoltre, quando ricorrono le fattispecie di mancata presentazione della documentazione nei richiamati termini, entro i successivi dieci giorni, «**i dirigenti scolastici del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole private non paritarie**» devono segnalare alla ASL territorialmente competente che, ove la medesima o altra ASL non si siano già attivate per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge.

In sostanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge in questione, l'aver assolto, nei termini prescritti, agli adempimenti vaccinali, ivi disciplinati, integra il catalogo dei requisiti di accesso al servizio nazionale di istruzione relativo alla scuola dell'infanzia, previsti dalle altre norme ordinamentali e dai regolamenti interni che ciascuna istituzione scolastica definisce nell'esercizio della propria autonomia e della cui verifica, sia in positivo che in negativo, con motivati provvedimenti amministrativi, il dirigente scolastico è tenuto, in via esclusiva, a farsi garante, in base alle norme generali che regolano la propria funzione.

A tale ultimo riguardo, appare utile e opportuno richiamare, anzitutto, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

In particolare, l'articolo 14, disciplinante l'attribuzione di funzioni prima spettanti all'Amministrazione centrale e periferica del Ministero, dispone al comma 2 che «le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a



progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni».

Il successivo comma 7, del medesimo articolo, precisa inoltre che «i provvedimenti adottati **dalle istituzioni scolastiche**, fatte salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del personale e degli studenti, **divengono definitivi** il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione nell'albo della scuola. Entro tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo all'organo che ha adottato l'atto, che deve pronunciarsi sul reclamo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l'atto diviene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della decisione sul reclamo».

A completare il quadro dei contenuti della funzione interviene poi l'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., istitutivo della qualifica dirigenziale «per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni».

A norma dello stesso, il dirigente scolastico, fra l'altro assicura «la gestione unitaria dell'istituzione, **ne ha la legale rappresentanza**, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali».

A tali profili si richiama, da ultimo, la stessa legge 13 luglio 2015, n. 107, di riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, allo scopo di dare piena attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione.

Alla luce del quadro normativo di riferimento che precede, il dubbio sollevato circa l'organo cui spetta adottare il provvedimento di diniego di accesso ai servizi delle scuole dell'infanzia dei minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano assolto, nei termini prescritti, agli adempimenti vaccinali previsti dall'articolo 3 del decreto legge n. 73 del 2017, si può dunque ritenere risolto, sotto il profilo giuridico, nel senso che tale competenza appartiene in via esclusiva al dirigente scolastico, in forza delle norme generali che disciplinano la sua funzione.

In merito, infine, ai modelli di dichiarazione sostitutiva (si veda allegato n. 1 della Circolare MIUR, prot. 1622 del 16 agosto 2017) e di autocertificazione (si veda allegato alla Circolare congiunta Regione Piemonte, USR e ANCI del 30 agosto 2017, allegata alla nota dello scrivente prot. n. 7870 del 30 agosto u.s.), si coglie l'occasione per sottolineare che sono entrambi validi e utilizzabili dalle famiglie per assolvere agli adempimenti vaccinali. Con specifico riferimento al format di autocertificazione proposto dalla Regione Piemonte, è utile rilevare che lo stesso, rispetto a quello della dichiarazione sostitutiva, sembra meglio tutelare il sottoscrittore da eventuali errori



nelle ipotesi in cui non sia in grado di indicare, una per una, le singole tipologie di vaccinazioni effettuate, rinviando tale verifica al successivo controllo della ASL territorialmente competente.

Ma il tema giuridico interseca, come anticipato sopra, una seconda dimensione più prettamente pedagogico-educativa.

La Scuola, in quanto comunità educante, condivide ed è corresponsabile con la famiglia, del percorso formativo degli allievi e del successo formativo di tutti e di ciascuno. Tale finalità presuppone un lavoro costante e sinergico di collaborazione, informazione e coinvolgimento delle famiglie su tutto il percorso didattico-educativo degli allievi avendo come imprescindibili riferimenti:

- il benessere a scuola;
- l'inclusione e l'integrazione;
- il rispetto delle regole.

L'alunno, come evidenziano correttamente i Piani triennali dell'offerta formativa (PTOF), è il centro del processo educativo su cui devono convergere coerentemente tutte le strategie attuate dai vari interlocutori. Su questa centralità poggiano le fondamenta del patto di corresponsabilità educativa stipulato tra gli alunni, le famiglie e la scuola e degli impegni reciproci che da esso sorgono, in forza dei quali l'istituzione scolastica assume il dovere di promuovere adeguate occasioni di incontro per motivare e concordare il proprio intervento didattico e per rendere trasparenti le strategie educative; mentre alunni, famiglie e agenzie esterne quello di riconoscere e rispettare le peculiarità del ruolo svolto dalla scuola, espresse anche attraverso la professionalità dei docenti e degli altri operatori scolastici.

Gli strumenti che la scuola ha a disposizione sono ben noti e, fra l'altro, ripetutamente richiamati, come pratica costante, nei PTOF. A titolo esemplificativo:

- incontri rivolti ai genitori per l'accoglienza;
- organi collegiali;
- patti educativi di corresponsabilità;
- funzioni strumentali/collaboratori del dirigente;
- commissione per l'educazione alla salute;
- sito web.

Il ricorso a queste ed altre possibili modalità di coinvolgimento e mediazione con le famiglie consente di prevenire e gestire al meglio le potenziali conflittualità conseguenti all'introduzione degli adempimenti vaccinali di cui trattasi, segnalate nei quesiti formulati.

L'azione delle Istituzioni scolastiche può, anzitutto, avvenire in raccordo con i referenti dei servizi vaccinali della ASL territorialmente competente (si veda elenco allegato alla circolare congiunta Regione, USR e ANCI del 30 agosto 2017, sopra citata).

Può, inoltre, avvalersi, come già indicato nelle note prot. n. 7870 del 30 agosto 2017 e prot. n. 8298 del 5 settembre 2017 (reperibili sulla home page del sito istituzionale di questo USR), del supporto consulenziale di questo USR, fornito da



personale qualificato e ulteriormente integrato degli Uffici IV e II, rispettivamente, per le scuole statali e le scuole paritarie, i cui nominativi di seguito si elencano:

Ufficio IV

Paola Damiani	0115163605
Angela Diana	0115163613
Alessandra Rodella	0115163614
Nadia Carpi	0115163617

Ufficio II

Laura Bergonzi	0115163664
Barbara Bussotti	0115163668

Il Direttore Generale
Fabrizio Manca